

# ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,  
tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e la Fisioterapia Rinaldi di  
Margherita Redoni & C. S.n.c. per l'utilizzo delle risorse, di cui alla L.R. 7/2009,  
ai sensi della D.G.R. n. 42/2017 e n. 2181/2017

anno 2017

.....

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di dicembre, in TRIESTE

TRA


L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 01258370327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Adriano MARCOLONGO

E

La Fisioterapia Rinaldi di Margherita Redoni & C. S.n.c.", con sede in Trieste, via S. Lazzaro 1, Partita IVA 00124360322, in persona della legale rappresentante sig.ra Margherita REDONI, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 ed in particolare l'art. 8 quinquies prevede la stipula di accordi contrattuali da parte della Regione e/o delle Unità sanitarie locali con le strutture private accreditate, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.;
2. Che con D.G.R. 13 gennaio 2017, n. 42 è stato approvato l'Accordo triennale per il periodo 2017 – 2019, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione, per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate;
3. Che la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha concordato con le Associazioni rappresentative delle strutture private - AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed Assosalute FVG - la stipula di due distinti accordi regionali, frutto di un unico tavolo contrattuale, per definire l'erogazione di prestazioni rispettivamente da parte di:
  - case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale;
  - strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. Che i citati Accordi stabiliscono le risorse economiche destinate annualmente ai singoli erogatori privati, espressamente individuati nelle tabelle contenute negli Accordi medesimi, per il triennio intercorrente dal 01.01.2017 ed il 31.12.2019;
5. Che detti accordi prevedono che le Aziende sanitarie di riferimento debbano stipulare annualmente con i soggetti privati accreditati un accordo contrattuale, trasformando il valore economico assegnato a ciascun erogatore in volumi di attività, specificando tipologia e quantità di prestazioni delle diverse specialità accreditate;
6. Che a livello territoriale viene definita la programmazione dell'offerta specialistica ambulatoriale, per disciplina e tipologia di prestazione nelle diverse specialità accreditate, tenendo in considerazione la situazione dell'offerta pubblica già presente sul territorio, delle liste di attesa e dei livelli di fuga extra-regionale;



7. Che l'accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e Fisioterapia Rinaldi di Margherita Redoni & C. S.n.c. per l'anno 2017, è stato sottoscritto in data 22.03.2017;
8. Che la legge regionale n. 7/2009 recante *Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale* prevede specifici finanziamenti annuali finalizzati all'abbattimento delle liste d'attesa;
9. Che l'art. 10 dell'Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale stabilisce che le AAS/ASUI utilizzano i finanziamenti assegnati annualmente in applicazione alla legge regionale 7/2009 per attuare progetti di abbattimento delle liste d'attesa, coinvolgendo le strutture private accreditate per almeno il 20% della quota assegnata all'Azienda dalla L.R. n. 7/2009;
10. Che, in data 08.11.2017, l'Assessore alla Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e le Associazioni rappresentative delle strutture private – AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed Asso Salute FVG – hanno siglato l'accordo di riscrittura del primo comma dell'art. 10 dei due distinti Accordi regionali, uno per le Case di Cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
11. Che la nuova formulazione degli art. 10 dei due accordi contrattuali permette di chiarire, relativamente ai rapporti con gli erogatori privati accreditati, le modalità di utilizzo dei finanziamenti annualmente previsti in applicazione della legge 7/2009 al fine di potenziare le attività per il contenimento dei tempi di attesa;
12. Che con D.G.R. n. 2181 del 10.11.2017 sono stati approvati gli accordi di modifica dell'accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura Private accreditate – periodo 2017-2019 e di Modifica dell'accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale – periodo 2017-2019 stipulati con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati;
13. Che i progetti per l'abbattimento delle liste d'attesa hanno valore esclusivamente per l'anno di riferimento, non possono costituire storicizzazione del budget e possono essere rimodulati di anno in anno con le linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale dell'anno di competenza;
14. Che con nota del Direttore dell'Area risorse umane ed economico-finanziarie, prot. n. 6115/P del 28.03.2017 vengono quantificate le risorse relative al fondo per le liste d'attesa previste dalle *Linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - anno 2017* (D.G.R. n. 2775 del 24.11.2016) e ripartite in base alla popolazione pesata;
15. Che per questa A.S.U.I.Ts il fondo, già ricompreso nel finanziamento assegnato annualmente alle aziende, ammonta ad euro 510.384,00 e che pertanto la quota destinata ai progetti, di cui all'art. 10 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 42/2017 per l'abbattimento delle liste di attesa coinvolgendo le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, è pari ad euro 102.076,80 annuali;
16. Che in data 28.11.2017 è stato sottoscritto con le associazioni rappresentative delle strutture sanitarie private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, un protocollo d'intesa per l'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. n. 7/2009, ai sensi delle D.G.R. n. 42/2017 e n. 2181/2017, per l'anno 2017.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente accordo avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, per conto del SSR a favore di assistiti residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell'Azienda, finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.

#### Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna a contribuire nei progetti di abbattimento dei tempi di attesa e della fuga extra-regione, mediante l'erogazione di prestazioni secondo le priorità B, D e P, nel rispetto dello standard regionale, secondo le condizioni pattuite nel vigente accordo annuale, sottoscritto in data 22.03.2017.
2. La struttura e l'Azienda convengono che il volume delle prestazioni erogabili dalla struttura, per l'anno 2017, non dovrà superare il tetto massimo di € 4.580,00.
3. Fermo restando quanto determinato nel precedente comma, la struttura si impegna a realizzare le prestazioni ed i volumi di attività, differenziati per branca specialistica, come di seguito riportato in tabella:

	prestazioni ambulatoriali	n. prestazioni	totale euro
Fisioterapia Rinaldi di Margherita Redoni & C. S.n.c.	Rieducazione motoria individuale (30 min.)	100	2.000,00
	Rieducazione motoria individuale (60 min.)	100	2.580,00

tot. € 4.580,00



4. I volumi prestazionali ed il tetto economico riportati in tabella hanno valore esclusivamente per l'anno di riferimento, non possono costituire storicizzazione del budget e possono essere rimodulati di anno in anno con le linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale dell'anno di competenza.
5. Ferma restando la tipologia delle prestazioni indicate in tabella, ogni struttura erogatrice ha facoltà di modulare il numero delle prestazioni, pur nel rispetto del tetto finanziario totale.

#### Art. 2

#### Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014;
2. Le prestazioni oggetto del presente accordo devono essere evidenziate separatamente e rendicontate con fattura distinta.
3. Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture;
4. Le spese di bollo, relativamente alle fatture, sono a cura e a carico della struttura erogante.

#### Articolo 3

#### Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2017 e scadenza al 31 dicembre 2017;
2. Il contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione Centrale Salute.

#### Articolo 4

#### Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### Articolo 5

#### Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

#### Articolo 6

#### Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### FIRMATO

Per ASUITS


Il Direttore Generale

Dott. Adriano MARCOLONGO

Per la Struttura

Il legale rappresentante

sig.ra Margherita REDONI



ASUITS - T-GEN-II-3-C-2

PROTGEN

0065831 - P (1448)

Prot. n. -

18/12/2017